

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ART. 1

Finalità della Scuola

1. E' istituita, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, la Scuola di specializzazione per le professioni legali.
2. La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza, finalizzata all'assunzione delle funzioni di magistrato ordinario e all'esercizio delle professioni di avvocato e di notaio.
3. Il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario nonché titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica professionale, secondo la normativa vigente.
4. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dall'art.17, commi 113 e 114, Legge 15 maggio 1997, n.127, dall'art.16 Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n.398, dal Decreto 21 dicembre 1999, n.537 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nonché dal presente Regolamento.
5. L'Università degli Studi di Sassari può stipulare con altre Università accordi di collaborazione per iniziative didattiche comuni o convenzioni per la realizzazione di una Scuola comune a più Atenei con possibilità di diverse sedi didattiche.
6. Il funzionamento della Scuola è assicurato anche mediante accordi di collaborazione con uffici giudiziari, con organi di giustizia amministrativa e contabile, con gli Ordini professionali e con le Scuole di notariato.

ART. 2

Organi della Scuola

1. Sono organi necessari della Scuola:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) il Direttore della Scuola;
2. Sono altresì organi della Scuola:
 - a) il Vicedirettore
 - b) i coordinatori dei settori didattico-disciplinari;
 - c) il Consiglio dei coordinatori dei settori didattico-disciplinari.

ART. 3

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo della Scuola è composto da dodici membri di cui sei professori universitari di ruolo di discipline giuridiche od economiche designati dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, da due magistrati ordinari, da due avvocati e da due notai scelti dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nell'ambito di tre elenchi di quattro nominativi formulati,

rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Nel caso che uno dei membri del Consiglio direttivo cessi dall'incarico, si procede, con le medesime modalità, alla nomina del sostituto per il periodo restante.

3. Il Consiglio direttivo scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove componenti del nuovo.

4. Il Consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e definisce la programmazione delle attività didattiche. Il Consiglio direttivo, in particolare: *a)* delibera l'articolazione dei corsi e la proposta di nomina dei docenti e degli incaricati delle attività di tutorato; *b)* delibera sulle convenzioni da attivare con altre scuole ed enti per l'attività didattica e di tirocinio; *c)* delibera sulla eventuale ripartizione delle materie di insegnamento in settori disciplinari e in tal caso nomina i coordinatori dei settori didattico-disciplinari per un numero massimo di due per ogni settore.

5. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio direttivo predisponde una relazione sull'attività e sulle prospettive della Scuola.

ART. 4

Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio direttivo nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, fra i Professori universitari ordinari e dura in carica fino alla scadenza dell'organo che lo ha eletto.

2. Il Direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio dei coordinatori dei settori didattico-disciplinari; coordina tutte le attività della Scuola; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore può delegare l'esercizio di funzioni, mantenendo la responsabilità degli atti, ad altri professori membri del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Altri organi

1. Il Vicedirettore è nominato, tra i professori del Consiglio direttivo, dal Direttore. Egli sostituisce il Direttore, svolgendone, in sua mancanza, le funzioni.

2. I coordinatori dei settori scientifico-disciplinari hanno la funzione di coordinare l'attività didattica del settore di competenza, secondo il disposto dell'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il Consiglio dei coordinatori dei settori didattico-disciplinari svolge una funzione consultiva in materia organizzativa e didattica.

Art. 6

Riunione del Consiglio direttivo

1. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, limitatamente alla discussione di questioni inerenti gli obiettivi e l'organizzazione della didattica, i coordinatori dei settori scientifico-disciplinari. Per la discussione delle suddette questioni possono partecipare, sempre senza diritto di voto, anche rappresentanti designati dagli specializzandi, nella misura di due per ogni ciclo nonché i docenti interessati a singole questioni.

2. Il Consiglio direttivo può disporre l'audizione di terzi.

ART. 7 Attività didattiche

1. L'attività didattica della Scuola consiste in appositi moduli orari dedicati all'approfondimento teorico e giurisprudenziale nonché ad attività pratiche. Sono previste, in particolare:

- a) didattica frontale;
- b) simulazioni processuali;
- c) prove scritte;
- d) attività di tirocinio

2. È altresì prevista tra le attività didattiche, anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.M. 21 dicembre 1999, n.537, la partecipazione a convegni, seminari, giornate di studi, visite e viaggi di studio, e comunque a qualunque evento didatticamente idoneo.

3. La frequenza a tutti i tipi di attività didattica della Scuola è obbligatoria.

4. L'attività di tirocinio si svolge presso uffici giudiziari, organi di giustizia amministrativa e contabile, uffici di enti pubblici e studi professionali. Al termine del periodo di tirocinio, l'allievo deve redigere una sintetica relazione che, controfirmata dal titolare dell'ufficio, dell'organo o dello studio professionale, è tenuta presente ai fini della valutazione finale.

ART. 8 Personale docente

1. L'attività didattica della Scuola è svolta, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, da docenti universitari, da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, da avvocati, da notai e da altre figure professionali competenti nelle materie giuridiche.

2. La proposta al Consiglio del Dipartimento sugli incarichi e sui contratti di insegnamento e sugli incarichi di tutorato è deliberata annualmente dal Consiglio direttivo della Scuola.

ART. 9 Verifica intermedia

1. Al termine del periodo di attività didattica del primo anno, il Consiglio direttivo, sentiti i Coordinatori, esprime un giudizio di idoneità degli specializzandi al passaggio al secondo anno. Se il giudizio di idoneità è negativo, il Consiglio direttivo può stabilire che lo specializzando ripeta la frequenza del primo anno o svolga attività didattiche integrative dirette al recupero del debito formativo, con prova finale di verifica a cura del Coordinatore del settore in cui è stato individuato il debito.

2. Il giudizio di idoneità viene espresso valutata la frequenza delle lezioni, lo svolgimento delle attività formative, gli esiti delle prove scritte svolte durante l'anno, nonché i risultati di una prova scritta e di un colloquio da tenersi alla fine del primo anno.

3. La prova scritta consiste in una trattazione teorica su un tema giuridico, a scelta dell'allievo, relativo ad argomenti di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo, proposti dalla commissione.

4. Il colloquio deve vertere su tematiche che siano state trattate durante il corso e può consistere nella discussione di casi pratici. Il colloquio deve avere per oggetto:

- a) due delle seguenti materie a scelta della commissione: diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale civile, procedura penale;

b) una materia a scelta della commissione tra quelle per le quali siano state svolte delle lezioni durante l'anno (diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea, diritto tributario, diritto ecclesiastico, diritto commerciale).

Le materie del colloquio possono essere diverse per ogni allievo e sono comunicate almeno due settimane prima del colloquio stesso.

5. La commissione, è composta da almeno tre membri, e con un massimo di sei, tra i quali almeno un docente della Scuola non universitario e non più di tre. Gli altri componenti devono essere docenti universitari. I componenti della commissione non possono essere in maggioranza docenti della Scuola non universitari.

6. La commissione, tenuto conto di tutti i criteri di cui al comma 2, formula un giudizio complessivo di idoneità e una votazione espressa in trentesimi.

7. Il Consiglio direttivo formula giudizi favorevoli di ammissibilità al secondo anno di corso quando l'allievo abbia riportato la sufficienza nel colloquio e in almeno due delle prove scritte svolte durante l'anno e ritenute utili ai fini delle verifiche intermedie.

8. L'allievo che non ottenga la sufficienza nel colloquio può chiedere di sostenerne un secondo, che ha luogo prima dell'inizio del successivo corso di insegnamento. Il nuovo colloquio avviene con le stesse modalità del precedente.

9. L'allievo che sia stato ammesso al secondo anno del corso deve optare per l'indirizzo giudiziario - forense o per l'indirizzo notarile.

ART. 10

Idoneità all'esame finale

1. Al termine del periodo di attività didattica del secondo anno, il Consiglio direttivo, sentiti i Coordinatori, esprime un giudizio di idoneità degli specializzandi per l'ammissione all'esame di diploma.

2. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 9.

ART. 11

Esame di diploma

1. L'esame finale di diploma consiste in una dissertazione scritta nella specie della trattazione teorica su un tema giuridico o del parere su un caso concreto, relativi ad argomenti di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo, nella quale l'allievo deve dare prova di esauriente conoscenza degli istituti giuridici e di adeguate capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i profili delle diverse discipline.

2. L'oggetto della prova scritta è determinato secondo le seguenti modalità: per ogni materia giuridica d'esame, di cui al comma precedente, sono predisposti in busta chiusa tre argomenti per la redazione di temi teorici e tre casi concreti per la redazione di pareri. A ogni tema è abbinato un parere e l'abbinamento è distinto con una lettera; la commissione, con un'unica operazione, sorteggia una lettera. Il contenuto della prova d'esame è quello degli abbinamenti distinti con la lettera corrispondente a quella sorteggiata. Il candidato esegue la prova su uno degli argomenti sorteggiati.

3. La commissione dell'esame di diploma di cui all'art. 8 Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n.537 esprime il proprio giudizio in settantesimi, previa valutazione collegiale della dissertazione nonché del curriculum personale degli studi compiuti nel biennio di specializzazione.

ART. 12
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, regolamentarie statutarie e, in particolare, l'art.17, commi 113 e 114, Legge 15 maggio 1997, n.127, l'art.16 Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n.398 e il Decreto 21 dicembre 1999, n.537 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
2. Il presente Regolamento sarà tempestivamente adeguato in modo da renderlo conforme a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.